

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 9 APRILE 2013, N. 16183: limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo.

«...l'articolo 183 del D.Lgs. 152/06 descrive il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate, tra le quali figura la previsione di limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento. Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale. In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno.

L'osservanza di tutte condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono.

A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tali casi, può configurarsi un deposito preliminare, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; una messa in riserva in attesa di recupero; un deposito incontrollato od abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; una discarica abusiva, quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010, cit.; Sez. III n. 49911, 30 dicembre 2009; Sez. III n. 19883, 11 maggio 2009; Sez. III n. 24718, 23 giugno 2007; Sez. III n. 39544, 30 novembre 2006).

Si è inoltre affermato che la scelta tra le varie opzioni dipende soltanto dagli elementi specifici della fattispecie concreta e comporta una valutazione in fatto da parte del giudice del merito non censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. III n. 39544/2006; Sez. III n. 19883/09, cit.) e che, con riferimento alle ipotesi di reato configurabili, diverse dalla discarica abusiva, la questione relativa alla qualificazione della condotta è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata e per il deposito incontrollato sono identiche (Sez. III n. 2033, 18 gennaio 2006). ».

Nella fattispecie, si è ritenuto che fosse configurabile una ipotesi di deposito incontrollato e tale valutazione, alla luce di quanto è emerso dalla ricostruzione fattuale, è apparsa corretta e conforme ai principi dianzi richiamati, atteso che è stato dato atto della giacenza di kg 356 di rifiuti al momento del sopralluogo, corrispondente a quella esistente al 12.8.2005 e dell'assenza di operazioni di smaltimento a far data dal 27.7.2000.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/02/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALFREDO TERESI

Dott. ALDO FIALE

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. CHIARA GRAZIOSI

Dott. GASTONE ANDREAZZA

- Presidente - SENTENZA
N. 609/2013

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 32172/2012

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LAZZI FRANCO N. IL 29/05/1928

avverso la sentenza n. 4752/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
19/04/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/02/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *S. Spina*
che ha concluso per *declinando come rinvio di giudizio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19.4.2011 ha confermato la decisione con la quale, in data 29.6.2010, il Tribunale di Pistoia aveva ritenuto **Franco LAZZI** responsabile del reato di cui all'art. 256, comma secondo d.lgs. 152\06 perché effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (oli minerali esausti) senza avviarli allo smaltimento nei termini di legge.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando, in primo luogo, che i giudici del merito avrebbero erroneamente definito la condotta contestata come deposito incontrollato di rifiuti anziché qualificarla come «*deposito temporaneo di rifiuti (art. 256, comma 1 d.lgs. 152 del 2006)*» e che l'imputazione sarebbe viziata per carenza dei requisiti di cui all'art. 552, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con la conseguenza che vi sarebbe stata condanna per un fatto diverso da quello contestato, oppure che l'originaria imputazione era equivoca e, pertanto, nulla.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova dell'esistenza e della necessità di un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al momento consumativo del reato, che ritiene erroneamente individuato dalla Corte territoriale, poiché il reato si perfezionerebbe allo spirare del termine per lo smaltimento, mentre i successivi conferimenti di rifiuti rappresenterebbero meri *post facta* irrilevanti a tal fine, con la conseguenza che i termini massimi di prescrizione del reato sarebbero già spirati.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso è inammissibile perché è basato su motivi manifestamente infondati.



Occorre rilevare, in primo luogo, che le deduzioni svolte in ricorso ripetono sostanzialmente le doglianze mosse con l'atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito puntuale risposta. Il ricorso, inoltre, si fonda su una erronea considerazione dell'istituto del deposito temporaneo e richiami non sempre pertinenti alla giurisprudenza di questa Corte, come meglio si dirà in seguito.

6. Ciò premesso, si osserva, relativamente al primo motivo di ricorso, che i giudici del gravame hanno correttamente escluso la indeterminatezza del capo di imputazione e la mancanza di correlazione tra contestazione e sentenza.

Invero, come si rileva dalla riproduzione dell'imputazione riportata nella sentenza impugnata, la stessa manca effettivamente del riferimento all'art. 256 d.lgs. 152\06, che stabilisce le sanzioni applicabili per le diverse ipotesi di gestione illecita di rifiuti in essa contemplate, ma contiene una minuziosa descrizione del fatto, con un preciso richiamo all'art. 183, comma 1, lettera m), punto 1 del medesimo decreto legislativo, norma definitoria che, all'epoca dei fatti, indicava i termini entro i quali deve provvedersi all'avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti detenuti in regime di deposito temporaneo (analoga previsione è ora contenuta nella lettera bb) del comma 1 del medesimo articolo 183).

7. La formulazione dell'imputazione con le modalità appena descritte non determinava, dunque, alcuna nullità, essendo richiesto, come già puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, che la mancata indicazione degli articoli di legge violati è irrilevante quando il fatto addebitato sia puntualmente e dettagliatamente esposto, in modo tale che non possa insorgere alcun equivoco sul pieno esercizio del diritto di difesa (Sez. VI n. 45289, 5 dicembre 2011; Sez. V n. 44707, 7 dicembre 2005, citata anche nel provvedimento impugnato; Sez. I n. 18027, 19 aprile 2004; Sez. IV n. 39617, 22 novembre 2002; Sez. VI n. 3138, 14 settembre 2000 e numerose altre prec. conf.).

8. Parimenti corretta risulta la qualificazione giuridica della condotta contestata, che non presenta alcun difetto di correlazione con la sentenza, come invece sostenuto in ricorso.

Deve a tale proposito ricordarsi che l'articolo 183 del D.Lv. 152\06 descrive il deposito temporaneo come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, a determinate condizioni dettagliatamente specificate, tra le quali figura la previsione di limiti quantitativi e temporali entro i quali i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento.



Tali limiti consentono al produttore di scegliere, in alternativa, di contenere il quantitativo dei rifiuti entro un certo volume, superato il quale deve recuperarli o smaltirli, oppure di effettuare tali operazioni, indipendentemente dal quantitativo dei rifiuti, secondo una precisa cadenza temporale. In ogni caso, pur rispettando il dato quantitativo indicato, il deposito non può avere durata superiore ad un anno.

L'osservanza di tutte condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo sollevano il produttore dagli obblighi previsti dal regime autorizzatorio delle attività di gestione, tranne quelli di tenuta dei registri di carico e scarico e per il divieto di miscelazione previsto dall'art. 187, mentre, in difetto di tali condizioni - la sussistenza delle quali deve essere dimostrata dall'interessato, trattandosi di norma di favore (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004) - l'attività posta in essere deve qualificarsi come gestione non autorizzata, penalmente sanzionabile o abbandono.

A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tali casi, può configurarsi un deposito preliminare, se il collocamento dei rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento; una messa in riserva in attesa di recupero; un deposito incontrollato od abbandono, quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero; una discarica abusiva, quando l'abbandono è reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi (Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010, cit.; Sez. III n. 49911, 30 dicembre 2009; Sez. III n. 19883, 11 maggio 2009; Sez. III n. 24718, 23 giugno 2007; Sez. III n. 39544, 30 novembre 2006).

Si è inoltre affermato che la scelta tra le varie opzioni dipende soltanto dagli elementi specifici della fattispecie concreta e comporta una valutazione in fatto da parte del giudice del merito non censurabile in sede di legittimità (cfr. Sez. III n. 39544\2006; Sez. III n. 19883\09, cit.) e che, con riferimento alle ipotesi di reato configurabili, diverse dalla discarica abusiva, la questione relativa alla qualificazione della condotta è puramente teorica, in quanto le sanzioni previste per la gestione di rifiuti non autorizzata e per il deposito incontrollato sono identiche (Sez. III n. 2033, 18 gennaio 2006).

9. Nella fattispecie, i giudici del merito hanno ritenuto che fosse configurabile una ipotesi di deposito incontrollato e tale valutazione, alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione fattuale riportata in sentenza, appare corretta e conforme ai principi dianzi richiamati, atteso che viene dato atto della giacenza di kg 356 di rifiuti al momento del sopralluogo, corrispondente a quella esistente al 12.8.2005 e dell'assenza di operazioni di smaltimento a far data dal 27.7.2000,



senza altri riferimenti che potessero consentire differenti considerazioni.

Tali argomentazioni, che appaiono coerenti ed immuni da manifeste contraddizioni, restano sottratte ad ogni possibilità di censura in questa sede.

10. Anche le censure mosse nel secondo motivo di ricorso non superano la soglia dell'ammissibilità.

Si è detto che, nel caso in esame, si verte in tema di deposito temporaneo effettuato senza il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge e che tale evenienza, facendo venir meno la possibilità di applicare la disciplina particolare prevista dall'art. 183 lettera m) (ora lettera bb) del d.lgs. 152\06, richiede che si faccia riferimento alle disposizioni generali sulla gestione dei rifiuti, che esigono il titolo abilitativo per le attività di gestione e vietano l'abbandono.

I giudici del merito, come pure si è detto, hanno ritenuto che la condotta posta in essere dall'imputato fosse qualificabile come deposito incontrollato, sicché non vi era alcuna necessità di considerare la necessità o meno di un titolo abilitativo, come giustamente rilevato in sentenza.

11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo di ricorso per quanto concerne la individuazione del momento consumativo del reato.

Nella fattispecie, come si è già detto, risulta accertato in fatto che la giacenza di rifiuti, alla data del sopralluogo da parte della polizia giudiziaria, era pari (Kg 356) a quella già esistente al 12.8.2005, indicata come data dell'ultimo conferimento.

Trattandosi di quantitativo inferiore ai 10 metri cubi, esso andava avviato a smaltimento entro un anno, quindi entro il 12.8.2006. Trascorso inutilmente tale termine si è dunque configurato l'illecito, poiché antecedentemente risultavano rispettati i requisiti per il deposito temporaneo e da tale data deve ritenersi decorrere il termine quinquennale di prescrizione. Correttamente la Corte del merito non ha dunque ritenuto spirato detto termine alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

Tale valutazione non si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, in parte richiamata anche in ricorso.

Si è infatti affermato che l'abbandono di rifiuti è reato commissivo eventualmente permanente, la cui consumazione cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti, con il sequestro del bene, che rende materialmente impossibile la commissione di ulteriori ed analoghe condotte o con la sentenza di primo grado (cfr. Sez. III n. 40850, 18 novembre 2010; Sez. III n.41848, 7 novembre 2008; Sez. III n. 6098, 7 febbraio 2008). Anche con riferimento ad



ipotesi di deposito incontrollato e, con specifico riferimento ad esso, se ne è ravvisata, in un caso, la natura di reato permanente che dà luogo ad una forma di gestione del rifiuto preventiva rispetto al recupero od allo smaltimento, con la conseguenza che la consumazione perdura sino allo smaltimento o al recupero (Sez. III n.25216, 23 giugno 2011).

In tali pronunce l'individuazione del momento consumativo del reato viene però effettuata tenendo conto della tipologia dell'attività svolta nel caso specifico e della condotta posta in essere, in nessuno dei casi trattati coincidente con quella relativa alla vicenda in esame che, come si è detto, da quanto accertato dai giudici del merito, concerne rifiuti lecitamente detenuti in regime di deposito temporaneo fino al 12.8.2006.

12. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare in questa sede le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. IV n. 18641, 22 aprile 2004).

Alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 28.2.2013

Il Consigliere Estensore
(Dott. Luca RAMACCI)

Il Presidente
(Dott. Alfredo TERESI)

